



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23

---

OGGETTO: Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA Giuseppa c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **marzo** dalle ore 19,10 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 02/03/2015 n. 7469, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 14 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino	X		21	DI MAIO Giuseppe		X
7	GIURINTANO Nicola	X		22	VARVARO Gaspare	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	BONSIGNORE Francesco		X
9	CURIALE Giuseppe		X	24	SALADINO Giacomo		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	ETIOPIA Giuseppa	X	
11	LA CROCE Bartolomeo	X		26	PIAZZA Maurizio		X
12	ZACCONE Giuseppe	X		27	SILLITTO Maria	X	
13	DI BELLA Monica		X	28	AGATE Vincenzo		X
14	ACCARDO Gaetano		X	29	GIANNILIVIGNI Francesco	X	
15	BERLINO Giuseppe		X				

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

alle ore 19,10 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 14 consiglieri, giusto allegato "A", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Giurintano, Sillitto e Vaccara. E' presente il Vice Sindaco Rizzo.

Quindi introduce il terzo punto posto all'O.d.G.: "*Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA Giuseppa c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. B), dell'estratto del verbale della III<sup>a</sup> C.C.P. (all. C), dell'estratto della VI<sup>a</sup> C.C.P. (all. D) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. E).

Esce Lo Piano Rametta **presenti n. 13.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere D'Angelo, la proposta di deliberazione.

Quindi

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti resi, per appello nominale (all. F), da n. 13 consiglieri presenti;

#### A P P R O V A

L'atto deliberativo: "*Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA Giuseppa c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*".

Entrano: Martino e Perricone **presenti n. 15.**

SCIACIA: Chiede l'immediata esecutività del presente atto.

Quindi

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cafiso, Vaccara e D'Angelo) resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

#### A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto.

Entra Lo Piano Rametta **presenti n. 16.**

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**

*f.to Cafiso*

**Il Consigliere Anziano**

*f.to Barresi*

**Il Segretario Generale**

*f.to dott. Maggio*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---	---

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---

A  
**CITTA' DI CASTELVETRANO**  
 ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 10/03/2015  
 1° appello ore \_\_\_\_\_ 2° appello ore \_\_\_\_\_  
 SEDUTA di ~~1° appello~~ / prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOI GA SALVATORE	448	—	
2	MARTINO FRANCESCO	415	—	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331	—	
6	VACCARA ANTONINO	284	X	
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	X	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	—	
10	CALAMIA PASQUALE	232	—	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	X	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229	—	
14	ACCARDO GAETANO	224	—	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	—	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	—	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	—	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	—	
22	VARVARO GASPARE	186	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	—	
24	SALADINO GIACOMO	173	—	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	—	
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129	—	
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	X	

14



**CITTÀ DI CASTELVETRO**  
 PROVINCIA DI TRAPANI

*Att. "B"*

UFFICIO LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA GIUSEPPA c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.**

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 MAR. 2015

con deliberazione n. 23

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO  
 SI

Li \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE RELATORE

Li 23 GEN. 2015

L'UFFICIO PROPONENTE

*M. Di Stefano*



*III - 00 P*  
*VII - 00 P*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
 Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

*Favorevole*

Data 26.01.2015 IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*Favorevole e se ne attesta la copertura finanziaria*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTI**  
 Data 30.01.2015 IL RESPONSABILE

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA e. 16.060,35

AL CAP. 200.1 IPR N. 81

Data 2 GEN. 2015

IL RESPONSABILE

**VISTA** la sentenza n. 1683/2014, emessa dalla Corte di Appello di Palermo l'1.10.2014 con la quale il Collegio, nel definire il giudizio di gravame avverso la sentenza n. 110/2010, resa dal Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelveirano, incasato da CIPOLLA GIUSEPPA contro il Comune di Castelveirano, in parziale accoglimento (50%) del gravame, condanna il Comune di Castelveirano al pagamento, in favore della sig.ra Cipolla Giuseppa, della somma di €. 7.721,50, nonché delle spese processuali liquidate, per il primo grado, in €. 2.098,00, e, per il secondo grado, €. 1.889,00 oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e CPA oltre spese di CTU;

**VISTA** la nota prot. leg. n. 1632 del 22.10.2014, a firma dell'Avv. Francesco Vasile, con la quale si comunica che, avverso la superiore sentenza, non si ritiene opportuno proporre ulteriore mezzo di impugnazione e di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto in ragione della suddetta sentenza di seconde cure;

**RILEVATO** che la somma dovuta alla sig.ra CIPOLLA GIUSEPPA, giusta sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo l'1.10.2014, ammonta ad €. **14.060,35**, così distinta:

A) SORTE IN SENTENZA (Capitale+Interessi).....	€. 7.721,50
B) SPESE LITE I° GRADO.....	€. 2.098,00
C) SPESE GENERALI 15%.....	€. 314,70
D) C.P.A. 4% ( su €. 2412,70).....	€. 96,51
E) IVA 22% ( su €. 2.509,21).....	€. 552,03
F) SPESE LITE II° GRADO.....	€. 1.889,00
G) SPESE GENERALI 15%.....	€. 283,35
H) C.P.A. 4% ( su €. 2.172,35).....	€. 86,90
I) IVA 22% ( su €. 2.259,25).....	€. 497,04
L) SPESE CTU ( decreto del 17.04.2009 Trib. Marsala).....	€. 488,00
M) SPESE SUCC. COPIE E NOTIFICA SENT.....	€. 33,32
<b>TOTALE</b>	<b>€. 14.060,35</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1-1-8-8 del redigendo bilancio 2015;

**RILEVATO** che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra CIPOLLA GIUSEPPA, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelveirano;

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000;




---

II. PRESIDENTE



---

II. SEGRETARIO GENERALE



---

IL CONSIGLIERE ANZIANO



---





# Città di Castelvetrano

## UFFICIO LEGALE

Piazza Umberto I 122 Castelvetrano (Tp)  
Tel. 0924-904210 / 0924-909257 Telefax: 0924-904264  
Apertura al pubblico: Il lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00

Funzionari: Avv. Francesco Vassallo

e-mail: [fvassallo@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:fvassallo@comune.castelvetrano.tp.it)

*Procedere in camera di consiglio  
23/10/14*

**Oggetto: CIPOLLA GIUSEPPA c/Comune di Castelvetrano – Corte di Appello di Palermo – R.G. n. 1336/2011 – Sentenza n. 1683 del 21.10.2014.**

→ Al Signor Sindaco

SEDE

Preghiatissimo Signor Sindaco,


con riferimento alla causa in oggetto, trasmetto copia della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in parziale accoglimento (50%) del gravame a suo tempo promosso dalla signora Cipolla Giuseppa avverso la sentenza n. 110/2010 resa dal Tribunale di Castelvetrano.

Sulla scorta dell'attestamento di fatto compiuto dal Collegio nella ricostruzione dell'evento dannoso, si ritiene non proponibile ulteriore mezzo di impugnazione (ricorso per Cassazione), risultando, peraltro, la suddetta decisione conforme all'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al sindacato rimesso al Giudice di merito sulla esclusiva e/o concorsuale responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo, si come sollevato dall'appellata A.G. anche in sede di relazione e deposito delle memorie di cui all'art. 190 CPC, che allego in copia.

Ritengo in attesa di determinazioni anche in ordine all'attivazione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Cordialità

Avv. Francesco Vassallo



Protocollo generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai protoc. direttore n. 4632/14 pag. 18/2

Si risponde a richiesta \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,  
composta dai signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO      Presidente  
2) Dott. GUIDO LIBRINO                      Consigliere  
3) Dott. CARMELO LOMBARDO              Consigliere

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in  
Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 1336/2011 R.G. di questa  
Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza  
collegiale del giorno 16.04.2014 e promossa in questo  
grado

**DA**

CIPOLLA GIUSEPPA, nata a Castelvetro (TP) il  
28.2.1948 (c.f.: CPLGPP8B68C286Q), elettivamente  
domiciliata in Palermo via Notarbartolo n. 38 presso lo  
studio dell'Avv. Maurizio Minolfo, rappresentato e

Sentenza N. <u>1683</u>
Anno <u>2014</u>
Reg. gen. <u>1336/11</u>
Cron. N. <u>306</u>
Rep. N. ....
In dec. il <u>16-4-2014</u>
Decisa il <u>1-10-14</u>
Dep. II <u>21-10-2014</u>
<b>OGGETTO:</b> <u>res. p. al. l. r.</u> <u>extracontrattuale</u>

3

difeso dall'Avv. Giuseppe Incandela (del foro di Marsala) giusta mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado.

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI CASTELVETRANO (c.f. 81001210814), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso la Casa Comunale, elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Narbone 58 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile giusta deliberazione di G.M. n. 308/2011 e per mandato a margine dell'atto.

APPELLATO

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'Appellante:

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 110/2010, non notificata, resa inter

partes dal Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Castelverano, nell'ambito del procedimento civile n. 25/05 R.G. pubblicata in data 19.5.2010:

-preliminamente, ritenere e dichiarare che la vicenda risarcitoria de qua sia da inquadrare nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c.;

nel merito, ritenere e dichiarare sussistente la responsabilità risarcitoria, ai sensi dell'art. 2051 dell'ente convenuto in ordine ai danni lamentati in citazione e per come poi richiesti in comparsa conclusionale, in virtù delle risultanze della CTU medico – legale, condannando detto ente, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma pari ad E. 8.143,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo oppure condannarlo al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come legge fino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi del procedimento oltre rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarre in favore dello scrivente avvocato.

Per l'Appellata

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'appellata Civica Amministrazione, per motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, confermare l'impugnata situazione.

Condannare la signora Cipolla Giuseppa al pagamento, in favore del Comune di Castelvetano, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio impugnatorio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P. ed accessori di legge.

Salvo ogni altro diritto.



#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 10 maggio 2010 il Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, rigettava la domanda con la quale Cipolla Giuseppa aveva chiesto la condanna del Comune di Castelvetro al risarcimento dei danni causati dalla caduta occorsa il 29 ottobre 2003 mentre accadeva al locale cimitero.

Osservava il Tribunale che la condotta del Comune non poteva essere valutata ai sensi dell'art. 2051 c.c. (non applicabile all'Ente pubblico), bensì unicamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. E secondo tale norma la responsabilità del Comune doveva escludersi, posto che la situazione dei luoghi non dava luogo a pericolo occulto (non essendo configurabile né insidia né trabocchetto).

2. Avverso la sentenza ha proposto appello Cipolla Giuseppa per i motivi appresso illustrati. Il Comune di Castelvetro ha chiesto il rigetto del gravame.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L'appellante ha censurato la impugnata sentenza deducendo che aveva errato il Tribunale ad escludere che la fattispecie non potesse essere valutata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come era affermato dalla più recente giurisprudenza. Ad ogni modo, la situazione pericolosa dei luoghi non era (contrariamente a quanto affermato dal Comune) neppure visibile e prevedibile. Era pacifico che la caduta fosse da ascrivere alla condizione dei luoghi; e la CTU espletata aveva riscontrato pienamente le

lesioni patite dalla Cipolla. La impugnata sentenza andava, pertanto, riformata anche per ciò che atteneva al regolamento delle spese processuali.

4. Ciò posto, osserva la Corte che l'appello è fondato, e va, pertanto, accolto nei termini di cui appresso.

5. Va rilevato, in primo luogo, che la Cipolla ha inteso far valere, nei riguardi del Comune, (anche) la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., perché a fondamento della pretesa ha esplicitamente affermato la "responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Comune di Castelvetroco, ente proprietario e gestore del suddetto cimitero, su cui esercita un'esclusiva potestà d'imperio" (citazione introduttiva del giudizio).

Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza ormai prevalente della Suprema Corte, cui si aderisce, il Comune, nella sua qualità di proprietario del bene, risponde in linea generale del danno quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. 28-9-2009 n. 20754).

Affinché la pubblica amministrazione possa andare esente dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre "avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandone la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere -

*dinostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ."* (così Cass. n. 15042 del 6 giugno 2008; vedi anche Cass. n. 20127 del 25 luglio 2008).

6. Nella specie emerge pienamente dall'ampia istruttoria espletata (e la circostanza non è stata, peraltro, neppure contestata dall'Ente territoriale) che la Cipolla è caduta il 29 ottobre 2003 mentre accedeva al cimitero comunale. È stato altresì provato (mediante prova testimoniale e fotografie prodotte) che l'area di accesso al cimitero presentava zone dissestate. Anche questa circostanza è stata sostanzialmente ammessa dal Comune (agli atti vi è pure il verbale del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 26 marzo 2004 nel quale si legge: *"In fase di accertamento è stato riscontrato che nel punto indicato dalla Sig.ra Cipolla effettivamente esistono delle sconessioni nel manto bitumato del viale d'ingresso in prossimità della soglia del cancello ed in prossimità della griglia per la raccolta delle acque meteoriche che si trova proprio davanti l'ingresso"*).

Dagli elementi probatori acquisiti risultano, pertanto, sia il nesso di causalità sia le ragioni dell'incidente, legate alle



caratteristiche intrinseche della cosa (area in cattive condizioni di manutenzione).

Il primo giudice ha escluso la responsabilità del Comune sulla base della insussistenza di una situazione di insidia. Ma dette considerazioni sono estranee alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., che si fonda sugli elementi accennati (caratteristiche intrinseche della cosa e causalità); e che è esclusa soltanto dalla prova (da parte del responsabile) del caso fortuito, cioè di un fattore, estraneo alla sfera del custode, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità e che fa venire meno il nesso di causalità.

Questa prova non è stata affatto fornita dal Comune di Castelvetrano, dovendosi rilevare, al contrario, che il sinistro è avvenuto durante uso previsto e normale della cosa (la Cipolla percorreva a piedi l'area di accesso al cimitero, destinata a questo uso).

7. Le condizioni di tempo e di luogo evidenziate dal Tribunale rilevano, piuttosto, in termini di concorso di colpa della Cipolla. È noto, in tema di art. 2051 c.c., che *"quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico ... può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato"* (Cass. n. 11227 dell'8 maggio 2008). Non pare dubbio, nella specie, che la visibilità delle cattive condizioni dell'area di accesso al cimitero (che

emerge puro dalle fotografie in atti) deve indurre a ritenere che la caduta è ascrivibile per rilevante parte (che si stima del 50%) alla condotta disattenta (e perciò colpevole) della Cipolla (si ricorda che la caduta è avvenuta alle ore 11,00 circa del 29 ottobre 2003, e, pertanto, in pieno giorno).

8. In merito alla quantificazione dei danni, ha accertato il CTU (e le sue conclusioni non sono state oggetto di specifiche contestazioni) che la Cipolla, a seguito della caduta per cui è causa, ha riportato "*frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero sx*", per la quale venne applicato tutore (per il rifiuto della paziente di sottoporsi ad intervento chirurgico). La diagnosi attuale è di "*esiti di frattura scomposta al collo chirurgico dell'omero sinistro trattata con terapia conservativa*", comportante danno biologico nella percentuale del 5%. La invalidità temporanea assoluta è stata di giorni 30; quella temporanea parziale (al 50%) di giorni 40.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano, di generale applicazione (Cass. 7-6-2011 n. 12408), il cui punto (che deriva da quello strettamente biologico incrementato) comprende anche quella componente precedentemente denominata danno morale (la tabella è infatti denominata non più "*Tabella per la liquidazione del danno biologico*", bensì "*Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica*", in ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2008). Non sono state prospettate, peraltro,

circostanze della fattispecie concreta che richiedano variazioni in aumento o diminuzione dei valori delle tabelle (Cass. 30-6-2011 n. 14402). Il danno non patrimoniale, secondo la percentuale di invalidità riscontrata dal CTU (5%) e l'età del soggetto (anni 55) all'epoca del fatto (ottobre 2003), ammonta quindi ad euro 6.626,00.

Alla Cipolla vanno altresì riconosciuti euro 3.600,00 per giorni 30 di invalidità temporanea totale (ad euro 120,00 al giorno); ed euro 2.400,00 per giorni 40 di invalidità temporanea parziale (ad euro 60,00 al giorno).

Sulla somma di euro 12.626,00 (6.626,00 + 3.600,00 + 2.400,00), al fine di garantire il completo ristoro del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della stessa, sono dovuti gli interessi legali, dalla data del fatto (ottobre 2003) all'attualità, calcolati sull'importo devaluto alla data del fatto (10.394,00) e annualmente rivalutato sulla base degli indici Istat del costo della vita. Detti interessi ammontano ad euro 2.817,00.

L'importo per capitale ed interessi è, pertanto, di euro 15.443,00 (12.626,00 + 2.817,00); e, in virtù dell'affermato concorso di colpa della danneggiata, il convenuto Comune va condannato al pagamento, in favore della Cipolla, del 50% di detta somma; ovvero di euro 7.721,50.

9. All'accoglimento dell'appello segue la condanna del Comune di Castelvetro al pagamento, in favore della Cipolla, delle spese processuali che si liquidano, per il primo grado, in euro 2.098,00 (di cui 438,00 per la fase studio, 370,00

per quella introduttiva, 480,00 per quella della istruzione e 810,00 per quella della decisione); e, per il secondo grado, in euro 1.889,00 (di cui 540,00 per la fase studio, 439,00 per quella introduttiva e 910,00 per quella della decisione); oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A. Vanno altresì poste a carico del Comune le spese di CTU.

Delle spese processuali va disposta la distrazione in favore del difensore della Cipolla, Avvocato Giuseppe Incandela, che ne ha fatta richiesta.

P.Q.M.

La Corte

Definitivamente pronunciando; Uditi i procuratori delle parti;

In riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, del 10 maggio 2010, appellata da Cipolla Giuseppa, condanna il Comune di Castelvetro al pagamento, in favore di Cipolla Giuseppa, della somma di euro 7.721,50; nonché delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in euro 2.098,00; e, per il secondo, in euro 1.889,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A. Ponendo altresì a carico del Comune di Castelvetro le spese di CTU;

Dispone la distrazione delle spese processuali a lavoro del difensore della Cipolla, Avv. Giuseppe Incandela.

Così deciso in Palermo l'1 ottobre 2014 nella camera di consiglio della Sezione I civile della Corte.

IL CONSIGLIERE EST.

  
Il Funzionario Giudiziario  
Zinnanti Maria  


IL PRESIDENTE

  
Deposito nella cancelleria della 1ª Sezione Civile  
della Corte il 2.1.011. 2946  
Il Funzionario Giudiziario  
Zinnanti Maria  




11/2/2005  
15/2/2005  
20/2/2005  
22/2/2005

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Marsala

Sezione distaccata di Castelvetrano

In nome del popolo italiano

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del magistrato, dottor  
Berni Nicolò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25/2005 R.O.A.C. promossa, con atto di citazione  
rituale notificato da:

- Cipolla Giuseppa nata a Castelvetrano il 28 febbraio 1948, con il difensore e  
domiciliatario Avv. Giuseppe Incauca, giusta procura a margine dell'atto di  
citazione

Attrice;

Contro

- Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'Avv. Daniela Grimaldo, giusta Delibera della Giunta Municipale n. 56  
del 19 febbraio 2005 e procura a margine della comparsa di risposta, domiciliato  
per la carica presso la Casa comunale

Convenuto.

*De. e. G. G. G.*

Causa Isolare a ruolo il 1° febbraio 2005 ad avviso ad oggetto "risarcimento danni".

#### CONCLUSIONI

- per l'attrice: "... conclude per l'accoglimento della domanda spiegata in citazione (... ritenere e dichiarare che il titolare per cui è causa si verificò per esclusiva responsabilità, a qualsiasi titolo, del Comune di Castelvetrano, come titolare e gestore del luogo teatro dell'incidente; di conseguenza, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attuale attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della complessiva somma di euro 21.204,63 ... o comunque condannare l'ente convenuto al risarcimento di quella maggiore o minore somma che emergerà nel corso dell'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo e al danno per svalutazione monetaria ... ) e, in subordine, chiede la riduzione del quantum del risarcimento dovuto secondo le risultanze della consulenza medica (... egge; non vittoria di spese ed onorari di causa)".
- per il Comune di Castelvetrano: "... conclude ripartendosi a questo dedotto dall'Ente nella comparsa di costituzione e risposta (... ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità ex art. 2951 c.c. è ravvisabile in capo alla convenuta Amministrazione ... per l'effetto, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, essendo i lamentati danni - oltre che eccessivi e sforniti di idonea prova - riferibili a fatto e colpa addebitabili all'attrice che nel varcare la soglia di ingresso del Cimitero di Castelvetrano non ha usato la prudenza e la diligenza necessari ad evitare l'accusata caduta ...) ... tutte le spese".

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre osservare che ai sensi dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 59 (che ha modificato l'art. 132 del Codice di procedura civile), applicabile anche ai giudici di primo grado pendenti alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della medesima Legge, nella sentenza è sufficiente indicare "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Con atto di citazione virtualmente modificato, Cipolla Giuseppe ha convenuto in giudizio il Comune di Castelvetrano per ottenere il risarcimento dei danni alle persone subiti in conseguenza del sisma occorso il 29 ottobre 2009, allorché a causa della scossione del suolo bituminoso e delle griglia per il deflusso dell'acqua piovana esistenti in prossimità dell'ingresso del lato est del Cimitero di Castelvetrano è scata rovinosamente a terra.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Castelvetrano ha contestato quanto dedotto dall'attore e ha domandato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in suo confronto.

La questione che occorre affrontare al fine della decisione della controversia oggetto del presente giudizio è quella relativa al fondamento giuridico della responsabilità della Pubblica Amministrazione per riguardo ai danni derivanti dall'uso di beni demaniali soggetti ad utilizzazione generale e diretta da parte del cittadino (quali le aree e le strade pubbliche e il cimitero comunale).

Secondo l'orientamento predominante della giurisprudenza, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore dell'utente di beni demaniali soggetti ad utilizzazione generale e diretta è quella prevista dall'art. 2046 del Codice civile. Si osserva, infatti, che la Pubblica Amministrazione (nonché nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti

dall'ordine di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di  
comune esperienza e prudenza, ed in particolare dalla norma primaria e  
fondamentale del regolamento laesioe (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale  
essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione  
di pericolo comune, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al col  
tuboconetto od insidia,

Sussiste l'insidia. Fondamento della responsabilità risarcitoria della Pubblica  
Amministrazione ex art. 2043 c.c. per i danni riportati dall'utente del bene  
demaniale, è allora la situazione di pericolo non sia visibile o almeno prevedibile.

In orientamento minoritario, invece, attribuisce la responsabilità della P.A. per i  
danni causati dall'evento alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la  
P.A. quale custode del bene, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo  
a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per causa  
fornita, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del  
danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi non deve provare, così come  
non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode,  
essendo sufficiente che provi l'evento di danno ed il nesso di causalità con la  
cosa.

Anche se tale filone giurisprudenziale è stato avvalorato da alcuni recenti  
pronunciamenti della Suprema Corte, ritiene questo Giudice di non doversi  
discostare dall'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui il referente  
normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. per i danni  
cagionati a privati da un bene demaniale sul quale è esercitato un uso ordinario,  
generale o diretto da parte di tutti i cittadini - come nel caso di aree a via  
pubbliche e del cimitero comunale - è costituito non dall'art. 2051 c.c., ma  
dall'art. 2043 c.c.



A sensi di detta norma la presenza in un'area pubblica soggetta ad un uso ordinario e diretto da parte dei cittadini di situazioni di pericolo, che impongono l'adozione di particolari cautele agli utenti, non è comunque sufficiente a costituire l'ente proprietario responsabile del danno sofferto dagli utenti, che nell'uso di essa non abbiano adeguato la propria condotta alle cautele e alla prudenza rese necessarie dalle caratteristiche proprie del locus publicus.

Non sussiste, infatti, un diritto soggettivo del privato alla conservazione dei beni pubblici in determinate condizioni di utilizzabilità e di manutenzione, essendo la cura e la manutenzione di tali beni rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, la cui autonomia è limitata soltanto da eventuali specifiche disposizioni di legge e dalla clausola generale del *bonum fasces*, prevista dall'art. 2043 c.c., che impone all'Amministrazione medesima di tenere aperti alla pubblica fruizione in condizioni tali che non derivino per gli utenti una situazione diversa dall'apparenza costituente pericolo occulto. In altre parole, se è vero che gli enti che hanno la gestione di beni comuni non sono tenuti a realizzare tutte le strutture accessorie né tutte le misure cautelari, essendo rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione ogni decisione sulla necessità di apposizione di cartelli di segnalazione e di ogni altra misura di sicurezza, tuttavia, la loro azione è pur sempre soggetta alle limitazioni derivanti dalle norme c. legge e d. regolamenti nonché dalle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *bonum fasces*.

Più precisamente, e nell'orbita della responsabilità della P.A. proprietaria di beni pubblici, ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché azionabile detta responsabilità, è necessario che sussista insidia (*in rebus occultis*), non deve presentarsi due elementi concorrenti: un elemento oggettivo, costituito dalla presenza di un pericolo non visibile, ed un elemento soggettivo, rappresentato dall'uso della diligenza

*Prof. G. Di Stefano*

appropriati da parte dell'utente - ossia della non prevedibilità ed evitabilità del pericolo stesso.

Poiché si versa nell'ipotesi della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2043 c.c., la prova dell'insidia (in cui si sostanzia il fatto illecito della Pubblica Amministrazione) e quindi di carattere la caratteristiche della stessa (soggettiva ed oggettiva) deve essere fornita da chi intende chiedere il risarcimento del danno patito a causa della situazione di pericolo occulto presente nel bene pubblico.

Applicando i susseguenti principi al caso di specie, al fine di accertare la responsabilità dell'Ente pubblico occorrente è necessario verificare l'esistenza del presupposto oggettivo della non visibilità della situazione di pericolo e di quello relativo alla non prevedibilità.

Per quanto riguarda il primo, occorre osservare che la citazione si riferisce che il fatto è avvenuto alle ore 11.00 circa del 29 ottobre 2003, e quindi in pieno giorno quando la luce del sole è abbastanza intensa.

Peraltro, non è stato prospettato né tantomeno provato che al momento del sinistro le condizioni del tempo erano tali da ridurre la normale visibilità.

Peraltro, si deve ritenere che al momento dell'incidente il pericolo denunciato dall'istrice (scorrevolezza del manto bruminoso e presenza di griglia per il cedimento dell'acqua piovana) fosse chiaramente visibile attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza.

Consegue che difetta nel caso in esame il presupposto oggettivo della non visibilità della situazione di pericolo, indispensabile come si è detto sopra per l'affermazione di responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Il difetto del presupposto oggettivo rende superfluo l'accertamento della sussistenza di quello soggettivo.

La domanda risarcitoria proposta dall'attrice non può, pertanto, trovare accoglimento.

Per il principio della sussidiarietà le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, e le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della parte attrice.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Per questi motivi

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 25/2005 R.G.A.C. promossa ex C. Pella Giuseppa nei confronti del Comune di Castelvetrano, così decide:

- Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Cipolla Giuseppa nei confronti del Comune di Castelvetrano;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico di Cipolla Giuseppa;
- Condanna Cipolla Giuseppa a rifondere al Comune di Castelvetrano le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.330,00, di cui euro 815,00 per diritti ed euro 1.415,00 per esbordi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;
- Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Castelvetrano, il 10 maggio 2010.

IL CANCELLIERE  
Dr. Vincenzo RUSSO

TRIBUNALE DI MANGSLA  
SEGRETERIA DEL TRIBUNALE  
DIPARTIMENTO CANCELLERIA  
IL CANCELLIERE  
Dr. Vincenzo RUSSO

IL CANCELLIERE  
Dr. Vincenzo RUSSO

Il Giudice  
*[Firma]*

REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali, che ne  
siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere in  
esecuzione il presente titolo, al P. M. di ogni as-  
sistenza, ed a tutti gli Ufficiali delle forze pubbliche  
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.  
E prima spedizione esecriva con si rilascia a  
richiesta del Dr. G. M. ...

Castelvetro, ...

IL CANCELLIERE ...



Dr. ...

... 18... 21

IL CANCELLIERE  
DR. VINCENZO BASSOLI



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MARSALA  
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO

R.G. 25/05R.G. C.T.U. 110/08Cron. 932/08Udienza del 4 - 5 - 2008Attore: EROLIA G. PA AVV. INCANDESA G.Convenuto: COMUNE CERVICANO AVV. ORLANDO D.C.T.U. TURIGARELLO A. FONSO e IMBERTO 1° UG. DEBIO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL CONSULENTE TECNICO

Il Giudice DOTT. LAMIA N. GIO  
letta la nota spese e competenze che precede;  
letta la relazione peritale, esaminati i documenti ed il restante materiale ad essa allegato;  
visto l'art. 4 della L. 8/7/1980 n. 319, come modificato dall'art. 1 del D.M. 30/5/2002;  
ritenuto di dovere commisurare gli onorari al tempo impiegato ai sensi dell'art. 4;  
ritenuto applicabile l'art. 5 per le eccezionali importanza, complessità o difficoltà  
dell'incarico

LIQUIDA

al Consulente Tecnico, tenuto conto della natura, della difficoltà e della complessità  
dell'indagine svolta, della puntualità nell'espletamento dell'incarico, la somma di  
€ 4.000,00 per onorari ed € --- per spese, oltre accessori di  
legge, a dedurre l'acconto eventualmente già corrisposto.

Pone la somma di cui sopra provvisoriamente a carico di parte C.T.U.

Si comunicò al consulente e alle parti.

Castelvetro, 17-6-08

Depositato in Cancelleria il

17-6-08

Il Giudice

Luigi De Leo

PER RICEVUTA COMUNICAZIONE E COPIA



**Città di Castelvetrano**  
**Selinunte**

III<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Alp. C.

Prot. n° 7575 del 33/15

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale  
SEDE

OGGETTO: **Votazione n. 2 proposte di deliberazioni – debiti fuori bilancio**

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA III C.C.P.

Con verbale n. 16 del 27/02/2015

**Presenti i Consiglieri:** Barresi Piero, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo ed il Presidente Sciacia Pietro.

**Assenti i Consiglieri:** Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino e Zaccone Giuseppe.

Dopo aver esaminato le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale vota come segue:

1) "Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetrano c/ ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

- I Consiglieri D'Angelo e La Croce, rinviando la votazione in Consiglio Comunale;
- Il Consigliere Barresi ed il Presidente Sciacia, votano favorevole.

2) "Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA GIUSEPPA c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

- Il Consigliere D'Angelo rinvia la votazione in Consiglio Comunale;
- I Consiglieri Barresi e La Croce ed il Presidente Sciacia, votano favorevole.



D'ordine del Presidente  
La Segretaria della III C.C.P.  
Orlando Antonina

*Antonina Orlando*



**Città di Castelvetrano  
Selinunte**

**VI COMMISSIONE CONSILIARE**

ALL. D. 4

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. n° 7289 de: 24.2.15

Al Presidente del Consiglio  
**SEDE**

- Oggetto:**
- "Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetrano c/ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento di debito fuori bilancio";
  - "Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA Giuseppe c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 15 del 26 febbraio 2015

**CONSIGLIERI PRESENTI: ETIOPIA, CURIALE, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SALADINO.**  
**CONSIGLIERI ASSENTI: ACCARDO, BERLINO, DI BELLA, LA CROCE.**

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n.291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetrano c/ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento di debito fuori bilancio", si esprime come segue:

**FAVOREVOLI: ETIOPIA, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SALADINO.**

**RINVIA IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE PER OGNI VALUTAZIONE SULL'ATTO IN QUESTIONE il Consigliere: CURIALE.**

Alle ore 12.55 si procede con la votazione della seconda proposta di deliberazione.

**CONSIGLIERI PRESENTI: CURIALE, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SALADINO, BERLINO, DI BELLA.**

**CONSIGLIERI ASSENTI: ETIOPIA, ACCARDO, LA CROCE.**

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA Giuseppe c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio", si esprime come segue:

**FAVOREVOLI: BERLINO, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SALADINO.**

**RINVIANO IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE PER OGNI VALUTAZIONE SULL'ATTO IN QUESTIONE E PER CONFRONTO CON PROPRIO GRUPPO POLITICO i Consiglieri: CURIALE e DI BELLA.**

Il Segretario della VI.C.C.P.

Geom. Giuseppe Clemente




All. "E"

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

\*\*\*\*\*

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 2/2015 del 06/02/2015 Prot. 3

AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 1883/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo . Cipolla Giuseppa / Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilita'- art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole per una somma da impegnare al redigendo Bilancio 2015 di una somma pari ad euro 14.060,35 .

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Rag. Maria Nastasi (Presidente)

Dr. Angela Nastasi (Componente)

Dr. Giacomo Elia (Componente)

Art. 17

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 10/3/2015

OGGETTO: SENTENZA N. 1683/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	—	—
2	MARTINO FRANCESCO	415	—	—
3	CAFISO VINCENZO	373	—	AST.
4	BARRESI PIERO	350	X	—
5	PERRICONE LUCIANO	331	—	—
6	VACCARA ANTONINO	284	—	AST.
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	—
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	—	—
9	CURIALE GIUSEPPE	232	—	—
10	CALAMIA PASQUALE	232	—	—
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	X	—
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	—
13	DI BELLA MONICA	229	—	—
14	ACCARDO GAETANO	224	—	—
15	BERLINO GIUSEPPE	222	—	—
16	D'ANGELO PIERO	221	—	AST.
17	BERTOLINO TOMMASO	208	—	—
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	—
19	SCIACIA PIETRO	201	X	—
20	ADAMO ENRICO	196	—	—
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	—	—
22	VARVARO GASPARE	186	X	—
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	—	—
24	SALADINO GIACOMO	173	—	—
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	—
26	PIAZZA MAURIZIO	141	—	—
27	SILLITTO MARIA	132	X	—
28	AGATE VINCENZO	129	—	—
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	X	—

10

3